REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 07 AGO. 2015 Protocollo N° 320636 Class: E740.20.10 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Emergenze veterinarie epidemiche.

P.E.C.

Ai Direttori Generali delle
Aziende ULSS della
Regione del Veneto

E p.c.

Alla Segreteria dell'Area
Sanità e Sociale

Al Ministero della Salute
D.G. Sanità Animale e
Farmaci Veterinari

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
Delle Aziende ULSS
Della Regione del Veneto

Alla Direzione Sanitaria
IZS delle Venezie

LORO SEDI

Il territorio della regione Veneto nel corso degli anni è stato interessato da numerosi focolai di influenza aviaria che hanno comportato la necessità di adottare provvedimenti per il controllo e l'eradicazione di tale malattia. A tale riguardo sono state emanate una serie di deliberazioni della Giunta Regionale per disciplinare le modalità di gestione dell'emergenza veterinaria.

I provvedimenti regionali sono stati superati a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE", che all'art.1 prevede:

"*Il Ministero della Salute,.... **dispone misure più restrittive** ....mediante l'adozione di decreti di natura non regolamentare e, nei casi di emergenza, di ordinanze contingibili ed urgenti, che costituiscono misure strumentali di profilassi internazionale,* ***inderogabili dalle regioni, province autonome e dagli altri enti territoriali, tenuti a conformarvisi".***

La predisposizione di piani di preparazione e risposta alle emergenze delle malattie animali e dei relativi manuali operativi devono essere considerati come la chiave per la disposizione di una precoce ed efficace azione a fronte di una situazione di emergenza. E' importante e necessario stabilire le misure ed i provvedimenti da eseguire nella fase di emergenza, in corso di focolai, e definire la linea di comando gerarchica, allo scopo di ripristinare lo stato di indennità, proteggere l'ambiente e limitare l'impatto economico.

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Rio Novo - Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791417-1325 – Fax 041/2791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 05XK84

Cod. Fisc. 80007580279 *P.IVA 02392630279*

Il Ministero della Salute, in considerazione dell'impatto sanitario e zoo-economico delle principali epizoozie, ha definito una strategia nazionale organica e complessiva per affrontare la problematica delle emergenze veterinarie. Sul territorio nazionale sono state, pertanto, costituite:

- **L'Unità di Crisi Nazionale (UCN):** il responsabile dell'UCN è il Capo dei Servizi Veterinari del Ministero della Salute; in caso di insorgenza di malattie animali a carattere diffuso e contagioso, nonché in situazioni di rischio zoo sanitario interne o internazionali, assicura le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva e gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale.
- **L'Unità di Crisi Regionale (UCR)**: ha carattere permanente per ogni Regione più una per ciascuna delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Il Responsabile è il titolare del Servizio Veterinario Regionale che può integrare la composizione a seconda delle esigenze con altri rappresentanti delle Istituzioni. Ha compiti di coordinamento ed indirizzo delle Unità di Crisi Locali in stretto rapporto con l'UCN e con Enti e Organismi regionali.
- **L'Unità di Crisi Locale (UCL)**: ha carattere permanente. Il Responsabile dell'Unità di Crisi Locale, nominato dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss, può avvalersi della collaborazione di almeno tre veterinari per adottare, in condizione ordinaria, le procedure e le fasi per la gestione delle emergenze, mentre, in situazione di emergenza, per gestire le risorse e gli interventi previsti e necessari.

Le misure prevedono poi l'applicazione a livello territoriale dei seguenti documenti, che devono essere "contestualizzati" dalle singole Aziende ULSS nel periodo ordinario in modo da essere pronti nelle fasi di emergenza:

a) Piano delle Emergenze nazionali;

b) Manuali operativi;

c) Piano d'azione ai sensi dall'articolo 18 del Regolamento (CE) 1099/2009;

d) Determinazione del valore degli animali abbattuti.

a) Piano di emergenza nazionale

Con nota prot. n. 0027131 del 22/12/2014 "Revisione piano di emergenza nazionale e manuali operativi malattie animali" il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha comunicato la revisione dei piani esistenti, unificandoli in un unico piano di emergenza nazionale (allegato) e specifici manuali operativi: sia il piano che i singoli manuali sono scaricabili dal sito www.vetinfo.sanita.it.

Il nuovo piano di emergenza nazionale attribuisce ai Direttori Generali delle Aziende ULSS la responsabilità dell'adozione di tutte le procedure e fasi, già previste dal piano medesimo, per la gestione delle emergenze, sia in condizione ordinaria sia in situazione di emergenza; tali procedure consistono nella gestione del personale e delle attrezzature necessarie, con l'obiettivo di eradicare rapidamente ed in maniera efficiente i focolai di epizoozie previste dal piano.

b) Manuali operativi

Parte integrante del piano di emergenza sono gli specifici manuali operativi, revisionati in forma di schede tecniche, relative a dettagliate istruzioni e procedure, per le principali singole malattie degli animali terrestri e per i diversi tipi di animali acquatici, in merito a criteri diagnostici, indagine epidemiologica, pulizia e disinfezione, zone di restrizione e vaccinazione.

I manuali operativi sono pubblicati nel sito del Ministero (http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1670&area=sanitaAnimale&menu=centrolotta).

In particolare, il manuale dell'influenza aviaria è pubblicato nel sito di ReSolVe: (http://www.resolveveneto.it/2015/04/moduli-influenza-aviaria).

c) Piano di Azione

Tra le misure da implementare, riveste particolare importanza la predisposizione, da parte delle Aziende ULSS, del **piano di azione previsto dall'articolo 18 del Regolamento (CE) 1099/2009,** contestualizzato alle specifiche realtà zootecniche territoriali; le autorità competenti, infatti, oltre ad avere il compito di effettuare le operazioni di depopolamento, devono anche elaborare un piano di azione nel quale dovranno essere indicati i metodi di stordimento, abbattimento e le corrispondenti procedure operative standard, così come previsto dall'allegato I, capo I del Regolamento (CE) 1099/2009, volte a garantire il rispetto delle norme di benessere animale.

Al fine di assicurare una corretta elaborazione del piano di azione la scrivente Sezione, con nota n. 316985 del 24 luglio 2014, ha trasmesso la nota del Ministero della Salute n. DGSAF 0015111 del 18 luglio 2014 "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) 1099 del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento" dettando istruzioni, tra l'altro, per la redazione del piano di azione.

d) Determinazione del valore degli animali

Prima di procedere alle attività di abbattimento e di distruzione, l'Unità di Crisi Locale deve valutare il valore degli animali, prodotti e sottoprodotti al fine di determinare, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali, l'indennizzo da corrispondere ai proprietari degli animali. E' necessario, pertanto, disporre delle necessarie procedure operative.

La Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con nota n. 577168 del 03 novembre 2008, ha emanato delle linee guida per il calcolo del valore degli animali abbattuti a seguito di un focolaio di epizoozie previste dall'articolo 2 della legge 218/88; tali linee guida sono in corso di aggiornamento.

Tutto ciò premesso, al fine di adempiere al succitato compito di coordinamento in capo all'Unità di Crisi Regionale ed **in vista dell'audit comunitario programmato per il prossimo autunno**, si ritiene necessario avviare una ricognizione delle dotazioni (personale, documentazione, materiale etc..) in possesso di ciascun Servizio Veterinario delle Aziende ULSS, propedeutiche alla gestione delle emergenze epidemiche veterinarie, chiedendo alle SS.LL. di comunicare, in tempi brevi, alla scrivente Sezione quanto segue:

1. Il nominativo ed i recapiti (telefono e e-mail) del veterinario responsabile dell'Unità di Crisi Locale e dei 3 veterinari che ne fanno parte. Considerato che le emergenze veterinarie generalmente coinvolgono aspetti sia di Sanità Animale, che di Benessere Animale, che di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, si auspica che venga indicato un componente per ciascuna Area (A, B e C).
2. Eventuali procedure scritte, interne alla Azienda Ulss, inerenti la preparazione alle emergenze epidemiche veterinarie e relativa gestione.
3. Disponibilità di kit per l'ingresso in allevamento in caso di sospetto/focolaio di malattia infettiva.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
- Dott. Giorgio Cester -

MB

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Rio Novo - Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791417-1325 – Fax 041/2791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 05XK84

Cod. Fisc. 80007580279 *P.IVA 02392630279*